
 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento per la disciplina dell'orario delle attività di svago ed intrattenimento disciplinate dal T.U.L.P.S.	Rev. 00 del 30.04.2002
		pag. 1 di 5

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

Provincia di UDINE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DELLE ATTIVITA' DI SVAGO ED INTRATTENIMENTO DISCIPLINATE DAL T.U.L.P.S.

Approvato con deliberazioni consiliari
n. 93 del 01.10.1999
n. 117 del 30.12.1999
n. 04 del 30.04.2002

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento per la disciplina dell'orario delle attività di svago ed intrattenimento disciplinate dal T.U.L.P.S.	Rev. 00 del 30.04.2002
		pag. 2 di 5

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1 - Il presente regolamento disciplina l'orario delle attività di intrattenimento e svago, autorizzate ai sensi degli artt.68, 69, 86 e 110 dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dal relativo Regolamento di esecuzione.

ART. 2 DEFINIZIONI

1 - Per attività di intrattenimento e svago s'intende quella esercitata per soddisfare qualunque tipo di ristoro o godimento dello spirito, da cui esulano i caratteri dell'insegnamento o della propaganda, indetta nell'esercizio di attività imprenditoriale, svolta in modo organizzato e non casuale in locali nei quali è prevista un'affluenza di pubblico, tale da costituire una certa attrattiva.

ART. 3 COMPETENZE

1 - Il Sindaco, tramite ordinanza, provvede all'attuazione di quanto determinato ai sensi del presente regolamento, nonché all'adozione degli atti derogatori.


ART. 4 FASCE ORARIE

1 - L'orario delle attività di intrattenimento e svago, autorizzate ai sensi degli articoli 68, 69, 86 e 110 del T.U.L.P.S., dovrà essere determinato osservando i seguenti criteri:

- 1) sale da gioco, da biliardo, giochi leciti, stabilimenti di bagni e simili:
Fascia oraria: dalle ore 10.30 alle ore 01.00
- 2) attività ginnico-sportive e simili (palestre, piscine, autopiste, pattinaggio, skate-board, tavole e apparecchi simili) :
Fascia oraria: dalle ore 09.00 alle ore 01.00
- 3) sale da ballo, piano-bar, caffè concerto, spettacoli di arte varia, spettacoli misti e simili:
Fascia oraria: dalle ore 17.00 alle ore 03.00
- 4) sale di varietà, sale pubbliche di audizione, sale televisive e simili:
Fascia oraria: dalle ore 10.00 alle ore 03.00

2 - Per le attività di cui ai punti n. 1 e n. 2, esclusivamente per il periodo compreso fra il 15 giugno ed il 15 settembre, è prevista la seguente **fascia oraria** : dalle ore 09.00 alle ore 02.00

3 - Nelle giornate festive, prefestive e nella giornata del venerdì, escluse quelle comprese nel periodo di cui al precedente comma 2, nell'ultima settimana intera di carnevale e nell'ultima giornata di carnevale, nella settimana antecedente la Pasqua, nel periodo dal 01 dicembre al 06 gennaio, il 14 febbraio (festa di S.Valentino), l'8 marzo (festa della Donna), nella giornata del Santo Patrono ed in quelle ad esse successive, è consentito agli esercenti di anticipare l'apertura e posticipare la chiusura di un'ora, anche in deroga alle fasce orarie di cui al precedente comma 1, senza obbligo di preventiva comunicazione al Comune. Le deroghe di cui al presente comma devono intendersi riferite esclusivamente all'ora di apertura iniziale ed a quella di chiusura finale comunicata ai sensi del successivo articolo 8, e non a quelle intermedie eventualmente adottate.

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento per la disciplina dell'orario delle attività di svago ed intrattenimento disciplinate dal T.U.L.P.S.	Rev. 00 del 30.04.2002
		pag. 3 di 5

4 - Nell'ambito di ciascuna fascia oraria, è consentito scegliere un orario di apertura con il solo limite massimo giornaliero di 10 ore, anche non consecutive, ma con obbligo di osservare almeno 4 ore di apertura consecutive.

ART. 5 ALTRE ATTIVITA'

1 - Per le attività classificabili d'intrattenimento e svago, non espressamente indicate nel precedente articolo 4, comma 1, comunque soggette alle disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 86 o 110 del T.U.L.P.S., l'orario sarà determinato nel provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art.9 del T.U.L.P.S., con riferimento ad una delle fasce orarie di cui al precedente articolo 4, comma 1, prevista per esercizi similari.

2. - Il comma 1 del presente articolo si applica anche alla disciplina dell'orario delle attività temporanee d'intrattenimento e svago soggette ad autorizzazione di Pubblica Sicurezza.

3. - per le attività classificabili d'intrattenimento e svago, ma non soggette ad una delle autorizzazioni di pubblica sicurezza di cui agli articoli 68, 69, 86 e 110 del T.U.L.P.S., il Sindaco, mediante ordinanza, può disciplinarne l'orario di svolgimento, con riferimento ad una delle fasce orarie di cui al precedente articolo 4, comma 1, prevista per esercizi similari.

ART. 6 ATTIVITA' CONGIUNTA DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

1 - Quando congiuntamente all'attività d'intrattenimento e svago è svolta anche quella di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera c) della L. 287/1991, l'orario di somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività d'intrattenimento e svago, come stabilito nel presente Regolamento.

2 - In ogni caso, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui al presente articolo non può svolgersi disgiuntamente dall'attività di intrattenimento e svago autorizzata.

ART. 7 TURNO DI CHIUSURA SETTIMANALE

1 - E' obbligatoria la chiusura di un'intera giornata la settimana, scelta dall'esercente.

ART. 8 COMUNICAZIONI ED ESPOSIZIONE DELL'ORARIO


1 - Ogni esercente deve comunicare al Comune, preventivamente e con lettera scritta, l'orario che intende osservare ed ogni successiva modifica dello stesso, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 4.

2.- La comunicazione di cui al precedente comma deve contenere anche l'indicazione della giornata di chiusura obbligatoria a norma dell'articolo 7 del presente Regolamento.

3. - L'orario di chiusura comunicato o consentito in deroga è considerato termine per l'accesso al locale da parte dei clienti.

4. - Lo sgombero del locale e la cessazione di ogni servizio devono avvenire entro 60 minuti dall'orario di chiusura comunicato o consentito in deroga.

5. - Lo sgombero dei pubblici esercizi di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. è disciplinato dall'art.186 del relativo Regolamento di esercizio, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento per la disciplina dell'orario delle attività di svago ed intrattenimento disciplinate dal T.U.L.P.S.	Rev. 00 del 30.04.2002
		pag. 4 di 5

6 - L' esercente deve indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l' orario adottato e la/le giornata/te di chiusura settimanale.

ART. 9 DEROGHE

1 - Il Sindaco, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative degli esercenti, le organizzazioni dei lavoratori e degli enti turistici, può emanare ordinanza di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per un periodo complessivamente non superiore a centottanta giornate.

2 - E' disposta la deroga all'obbligo della chiusura settimanale dei locali ove si svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento in occasione delle seguenti circostanze:

- a) in tutte le festività infrasettimanali;
- b) durante la settimana del Santo patrono
- c) nel periodo delle festività natalizie ed epifaniche dal 01 dicembre al 06 gennaio;
- d) nell'ultima settimana intera del carnevale, nell'ultima giornata di carnevale ed in quella successiva;
- e) nel Mercoledì delle Ceneri;
- f) nella settimana antecedente la Pasqua;
- g) nelle feste consolidate quali la giornata di S. Valentino (14 febbraio) e la festa della donna (8 marzo) e nelle giornate ad esse immediatamente successive.

3 - Il Sindaco, previo assenso degli organismi di cui al comma uno, può disporre, per tutto il territorio comunale o parte di esso, la deroga all'obbligo della chiusura settimanale e dell'osservanza delle fasce orarie in occasione di festività, ricorrenze o manifestazioni locali, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse.

ART. 10 CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI

1 - E' consentito chiudere l'esercizio sino ad un massimo di trenta giorni, senza necessità di darne preavviso al Comune.

2 - Se la chiusura è superiore ai trenta giorni e non superiore a 12 mesi, l'esercente è tenuto a dare preventivo avviso al Comune.

3 - Se, per cause di forza maggiore, da comprovarsi da parte dell'interessato, la chiusura debba protrarsi per un periodo superiore ai 12 mesi, il titolare deve presentare al Comune apposita domanda preventiva, al fine di ottenere l'autorizzazione alla chiusura dell'esercizio, che sarà rilasciata discrezionalmente nei casi in cui i motivi della richiesta siano riconosciuti validi ed esistenti.

4 - La sospensione delle attività d'intrattenimento e svago disciplinate dall'art.86 del T.U.L.P.S. sono regolamentate dall'art.99 del T.U.L.P.S.


5 - Per le tipologie previste dall'articolo 5, comma 1 della Legge 287/1991, la sospensione dell'attività è disciplinata dall'art.45, comma 8 del D.P.G.R. n.2277/Pres. del 1977.

ART. 11 ATTIVITA' MISTE

1 - Per gli esercizi che svolgono attività di carattere misto, quella prevalente determina l'orario di apertura e chiusura. In ogni caso, è vietato un orario differenziato

2 - Per attività miste s'intende l'esercizio congiunto, nel medesimo locale, di differenti attività sottoposte ciascuna, per legge o regolamento, ad un diverso regime d'orario.

3 - Il carattere di prevalenza è accertato dal Comune in conformità ai seguenti parametri:

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento per la disciplina dell'orario delle attività di svago ed intrattenimento disciplinate dal T.U.L.P.S.	Rev. 00 del 30.04.2002
		pag. 5 di 5

- a) il volume d'affari;
- b) la superficie utilizzata, in rapporto al modo d'utilizzo della stessa da parte del pubblico.

ART. 12 SANZIONI

1 - La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento avviene secondo quanto previsto dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n.1.

2 - Le violazioni degli articoli 4, 7 e 10, comma 3 del presente regolamento e di quelle contenute nei relativi atti di esecuzione, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 (Euro 516,46) a L. 6.000.000 (Euro 3098, 74).

3.- le altre violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, ed in quelle contenute nei relativi atti di esecuzione, se non diversamente sanzionate dalla legge, sono punite con la sanzione amministrativa dal L.100.000 (Euro 51,65) a Lire 1.000.000 (Euro 516,46)